
Nota di osservazioni allo **“Schema di disegno di legge recante individuazione delle funzioni fondamentali delle Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati”** approvato in via provvisoria dal Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009.

I. Con l’approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione si è aperta la strada a incisive e profonde trasformazioni dei meccanismi istituzionali e finanziari che governano il paese.

L’attuazione del Titolo V della Costituzione potrà, tuttavia, svilupparsi compiutamente se, contestualmente al processo di attuazione dell’art. 119 Cost., avviato con l’approvazione della legge 42/2009, si procede con altrettanta coerenza e ampio confronto, all’attuazione degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione e in materia di organi e funzioni degli enti, semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento locale e adozione della “Carta delle autonomie locali”. Del resto, nel delineare il quadro complessivo di funzionamento a regime del federalismo fiscale, la stessa legge 42 dettando i principi e i criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni (*art. 20*), per gli enti locali (*art. 21*), per le città metropolitane (*art. 23*), per Roma capitale (*art. 24*) chiaramente conferma la necessità di completare il processo di riforma da tempo ormai avviato.

Se da un punto di vista sistematico il finanziamento delle funzioni deve seguire, logicamente, alla preliminare definizione delle stesse, oggi con l’approvazione della legge 42/2009 occorre necessariamente parlare di **coerenza e contestualità** nella attuazione dei provvedimenti in oggetto.

Si tratta, infatti, di coordinare questo complesso disegno riformatore e garantire la necessaria armonia tra i due pilastri fondamentali dell’attuazione del Titolo V anche con altri importanti provvedimenti in corso di esame parlamentare.

Ci si riferisce, in particolare, al disegno di legge “*legge di contabilità e finanza pubblica - C.25555*) che rinvia, in parte sovrapponendosi, ad analoghe disposizioni della legge 42 e al decreto legislativo di attuazione della legge delega 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che, non senza difficoltà e in presenza tuttora di notevoli criticità, si appresta a completare la fase del prescritto parere parlamentare.

Coerenza e armonia – occorre ripetere - purtroppo non sempre emergono dall’insieme di questi come di altri provvedimenti. Occorre, allora, un grande impegno da parte di tutti, istituzioni locali, cittadini, forze politiche, governo nazionale e governi regionali e del Parlamento per ridare slancio al confronto con le regioni e gli enti locali, non disperdendo il confronto ampio e approfondito che ha già portato all’approvazione della legge sul federalismo fiscale.

Legautonomie, traendo ennesimo spunto dai provvedimenti in esame appena citati, auspica che si ponga finalmente termine ad una tendenza da tempo in atto che vede sempre più spesso rincorrersi provvedimenti diversi che modificano in itinere provvedimenti appena emanati. Un esempio è quello fornito da disposizioni inserite in leggi di conversione di decreti legge che modificano disposizioni di delega disciplinate in altre leggi ed in corso di attuazione, oppure di disegni di legge che disciplinano materie appena regolate in altri provvedimenti. Un altro esempio è quello riferito ad alcune disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica (C. 2555) che contrastano significativamente con gli analoghi principi, ma disciplinati diversamente dalla legge sul federalismo fiscale.

Senza una chiara sede di regia unitaria, come da tempo Legautonomie e le altre Associazioni autonomistiche hanno evidenziato, è forte il rischio di incagliare definitivamente la riforma del Titolo V.

C'è necessità, al riguardo, di garantire una forte *governance* complessiva al processo di attuazione del federalismo, a partire innanzi tutto dagli organismi previsti dalla legge 42 e di quelli, *in itinere*, previsti dal citato disegno di legge di contabilità e finanza pubblica.

Resta sullo sfondo, in materia di *governance* e di relazioni interistituzionali, l'altra grande questione di rilievo per le autonomie, relativa alle sedi proprie e alle procedure di leale cooperazione a livello parlamentare e istituzionale. E' indispensabile, a questo proposito, promuovere una iniziativa di riforma del sistema attuale delle conferenze in attesa del più organico e compiuto processo di riforma del sistema parlamentare e delle sedi di concertazione con le autonomie territoriali.

II. Lo schema di disegno di legge, nonostante una stesura più accurata e la presenza di numerose correzioni rispetto alle precedenti versioni (*cd bozze Calderoli*) mostra tuttora significativi punti critici.

Manca, in primo luogo, quel riferimento politico e culturale che dovrebbe informare l'intero provvedimento, di riconoscimento del ruolo e della centralità che già, oggi, comuni, province e regioni rivestono nello sviluppo economico e sociale del paese. Viviamo, infatti, una stagione caratterizzata da una legislazione sostanzialmente centralista che contraddice il percorso verso il federalismo. Ciò porta a un conseguente logoramento dell'autonomia delle istituzioni locali e all'avvilimento e deresponsabilizzazione del ruolo degli amministratori locali, in definitiva all'arretramento della stessa democrazia.

Non vi è in alcuna parte del disegno di legge il riconoscimento del Comune come ente esponenziale della collettività, che ne cura e promuove lo sviluppo e la coesione sociale e della Provincia come ente esponenziale intermedio, destinatario prioritario delle funzioni di area vasta, in primo luogo nelle politiche di pianificazione e di riequilibrio territoriale, di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale.

Solo a partire da questa essenziale premessa è possibile delineare un coerente e condiviso processo di razionalizzazione e di semplificazione istituzionale. Nel disegno di legge approvato in via preliminare dal Governo vi sono pure disposizioni in sé condivisibili in linea di principio, ma altre contrastanti con i principi autonomistici che rischiano di travolgere anche istituti e organismi che al contrario andrebbero valorizzati o preservati.

L'obiettivo deve essere quello di perseguire un riordino delle funzioni pubbliche che renda effettivo e responsabile l'esercizio di talune competenze preservando, innanzi tutto, i principi e i luoghi della rappresentanza democratica e della partecipazione.

Occorre in definitiva uscire dal freddo disegno che tutto riconduce, con una certa inclinazione demagogica, ad una sola questione: quella dei "costi della politica". Si mettono sullo stesso piano la

proliferazione esagerata di enti intermedi, che occorre sfolire e gli istituti della democrazia elettiva e partecipativa. I primi, governati da tecnostrutture politicamente irresponsabili (in senso tecnico), svolgono importanti funzioni pubbliche proprie degli enti locali e che a questi devono essere ricondotti, i secondi, come i consigli comunali, rappresentano le sedi istitutive in cui gli interessi diffusi e le identità locali trovano una loro proiezione istituzionale e sono il portato storico di antichi istituti giuridici e delle tradizioni civiche del nostro Paese.

Legautonomie pertanto non condivide la previsione relativa alla riduzione dei consiglieri comunali e provinciali, proposta applicando regole di riduzione semplicistiche che non tengono conto del valore della partecipazione democratica anche nei comuni di minore dimensione demografica.

Anche il decentramento, che ha fallito laddove ha riprodotto la dialettica della cosiddetta *grande politica*, o che ha male inteso sovrapporsi agli indirizzi politico-amministrativi dei consigli, dovrebbe essere ripensato in chiave partecipativa piuttosto che prevederne una abrogazione *tout court*. Le forme di partecipazione e responsabilità sociale che si esprimono attraverso strumenti di rendicontazione come il bilancio sociale o partecipato possono trovare negli istituti di partecipazione l'alveo in cui sistematizzarsi ed uscire dalle attuali forme spontanee e, spesso disordinate, di sperimentazione.

In questa accezione di combinazione dei valori democratici e di partecipazione e di costruzione di una efficiente rete di poteri locali, può essere condivisibile la previsione dell'esercizio associato obbligatorio delle funzioni amministrative per i comuni con popolazione inferiore a 3 mila abitanti; soprattutto se esse intersecano l'erogazione di prestazioni sociali fondamentali da garantire a tutti i cittadini. E' innegabile, su questo piano, la maturazione cui è giunta la stessa cultura autonomista, accettando che l'approccio di sistema faccia premio sulla tutela anacronistica di singole identità istituzionali, non più rappresentative di comunità locali.

Se in linea generale appare pertanto condivisibile l'indirizzo a sostegno dell'associazionismo, restano, però, ancora da definire importanti questioni che nei suoi profili ordinamentali generali devono essere disciplinati a livello statale, di intesa con le regioni e gli enti locali.

Depongono, in ultimo, a sostegno di questo indirizzo le disposizioni della legge 42/2009 che richiamano, rispettivamente, la dimensione socio-economica dei comuni di minore dimensione demografica allorché si associano (*art. 11, c. 1, lett. g*), l'individuazione di forme di incentivazione fiscale in favore delle unioni (*art. 12, c. 1, lett. f*) e, con riferimento all'entità e riparto del fondo perequativo, lo svolgimento di servizi in forma associata (*art. 13, c. 1, lett. d*).

Non si comprende, allora, anche in forza di precise disposizioni della legge sul federalismo fiscale in favore dell'associazionismo, la proposta di abrogazione *tout court* delle comunità montane definite unioni di comuni montani dal vigente testo unico. Le comunità montane sono, infatti, una delle forme più consolidate di esercizio associato di funzioni e servizi in favore dei piccoli comuni montani e, nel contempo, svolgono importanti funzioni di programmazione e promuovono consistenti investimenti sul territorio. In proposito, prevedendo la loro abrogazione, occorre intanto chiedersi che fine fa la specificità della montagna garantita costituzionalmente?

Un'altra questione che tuttora resta sullo sfondo, ma che se non risolta rischia di inficiare in modo significativo il processo di trasferimento delle funzioni amministrative in favore delle regioni e degli enti locali, riguarda il riordino e la razionalizzazione degli uffici territoriali del governo UTG. Il processo di riordino previsto non risulta coerente con quello riguardante il trasferimento delle funzioni amministrative in favore di regioni e comuni e con lo stesso riordino e semplificazione delle strutture amministrative statali considerato dall'art. 8 del provvedimento in esame. La mancata individuazione delle amministrazioni periferiche interessate al riordino degli UTG che, nel testo approvato, è rimandata ad un successivo decreto legislativo da emanare entro due anni

dall'approvazione della legge, sottolinea le resistenze ancora perduranti in materia e il sostanziale rinvio di qualsiasi concreto progetto di riorganizzazione complessiva delle amministrazioni statale.

III. Per il rilievo che la disciplina ordinamentale degli enti locali riveste, benché non risulti ancora chiaro l'iter del disegno di legge approvato in via provvisoria dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009 e in attesa del parere della conferenza unificata (*nella seduta del 22 sett. 2009 la Commissione affari costituzionali del Senato ha annunciato la ripresa dell'esame delle iniziative parlamentari presentate ormai da tempo, S. 1208 Bastico e altri*), si ritiene opportuno richiamare alcuni aspetti di rilievo del provvedimento in esame che, ad avviso, di Legautonomie danno la cifra complessiva del provvedimento che non valorizza in modo coerente l'autonomia locale.

Nonostante il richiamo del Capo I ai principi generali, questi risultano enucleati in modo parziale e riduttivo e riferiti soltanto al primo comma dell'art. 114 e al secondo comma *lett. p)* dell'art. 117 della Costituzione, mentre parrebbe necessario richiamarsi innanzi tutto ai principi fondamentali dettati dall'art. 5 Cost. (*La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali ...*), nonché al secondo comma dell'art. 114 (*I Comuni, le Province, le Città metropolitane sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione*) e al sesto comma dell'art. 117 Cost. (*I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*).

Il richiamo alle citate disposizioni costituzionali a completamento di quelle già previste dall'art. 1 del provvedimento intende qualificare le restanti disposizioni piuttosto in termini di normativa di principio e, quindi, ha lo scopo di ribaltare il carattere di dettaglio e, talora di tipo meramente esecutivo, che alcune disposizioni assumono nei confronti degli enti locali.

E' necessario sottolineare, infatti, che coerentemente con i principi costituzionali le funzioni fondamentali individuate dagli articoli 2, 3 e 4 del testo in esame, rispettivamente, per i comuni, le province e le città metropolitane da parte della legge statale con indicazioni di principio, secondo il riparto di competenze previsto dall'art. 117, commi 2, 3 e 4, rinviandone l'articolazione, l'organizzazione e lo svolgimento delle stesse alle norme statutarie e regolamentari degli enti locali.

Nel merito non risultano inoltre del tutto adeguate alcune disposizioni, ad esempio laddove si indica una generica e non meglio definita "partecipazione" dei Comuni alla pianificazione urbanistica, degradando così una fondamentale funzione di governo del territorio da parte dei comuni, oppure laddove si richiama la funzione di organizzazione dei servizi pubblici locali, quasi volendo affermare che *ex lege* è escluso lo svolgimento da parte dei comuni degli stessi servizi di interesse generale, oppure con riferimento al blocco delle funzioni ordinamentali (a - f) non richiamare accanto alla programmazione e pianificazione delle funzioni spettanti anche la partecipazione alle funzioni di programmazione e pianificazione di livello provinciale, regionale e statale o, in altro caso, limitarsi alla funzione di gestione finanziaria e contabile e non richiamare esplicitamente quella di gestione tributaria e patrimoniale.

Esaminando le disposizioni concernenti le modalità di esercizio delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni amministrative, per il carattere generico e contraddittorio e, in alcuni casi, di eccessivo dettaglio di alcune di esse, pare si voglia imbrigliare significativamente l'autonomia degli enti locali e la promozione dell'associazionismo intercomunale in ambito regionale.

In ambito regionale un ruolo fondamentale concerne, invece, l'individuazione dei bacini o ambiti ottimali e la rispettiva allocazione delle funzioni di competenza legislativa regionale, assicurando l'ampio coinvolgimento degli enti locali con soluzioni da concordare nella sede competente rappresentata dal Consiglio delle autonomie locali (art. 123, u.c. Cost.).

Resta, però, nel testo in esame l'individuazione di soglie differenziate di popolazione locale in relazione all'applicazione di determinate disposizioni (associazionismo obbligatorio/volontario; competenze degli organi, disposizioni in favore di piccoli comuni, obblighi di documentazione contabile e di bilancio, controlli interni, ecc.) che complicano non poco il quadro generale.

Un altro capitolo critico è rappresentato dalle disposizioni che più direttamente incidono sui profili dell'organizzazione dell'ente locale.

Non risultano, in proposito convincenti, ad esempio quelle disposizioni che più di altre incidono sull'autonomia statutaria e organizzativa dell'amministrazione locale, limitando ad esempio la facoltà di nomina dei direttori generali al di sopra della soglia dei 65 mila abitanti, senza addurre alcuna motivazione e, peraltro in grave contrasto con l'auspicato processo di associazionismo, che al contrario richiede una notevole capacità di ordine manageriale di costruzione e tenuta unitaria della cooperazione intercomunale anche a livelli di popolazione inferiori a quelli previsti, ma di ampia complessità socio-territoriale. L'effetto paradossale, in questo caso è che per gran parte delle unioni di comuni è impedita la nomina di una figura professionale che svolga compiti manageriali per il complesso dei comuni e per l'unione stessa.

Un altro capitolo importante del provvedimento è rappresentato:

- dalle modifiche introdotte all'art. 49 del TUEL in particolare del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria su ogni deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che comporti riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'ente;
- dalla riscrittura dell'art. 147 relativo alla tipologia dei controlli interni prevedendo, per i comuni con popolazione superiore ai 15 mila ab. e alle province, una più articolata e puntuale definizione dei controlli di regolarità contabile ed amministrativa (*art. articoli 147, 147-bis*) assicurato anche nella fase successiva secondo i principi di revisione aziendale, sotto la direzione del segretario; di controllo strategico (*147-ter*);- di controllo sulle partecipazioni (*147-quater*);- di controllo sulla qualità dei servizi (*147-quinquies*);
- dalle modifiche all'art. 151 in materia di principi di contabilità con la previsione, per i comuni con popolaz. superiore a 5 mila ab. di un apposito parere di congruità da parte dei responsabili dei servizi e del responsabile di ragioneria che attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei massimi criteri di economicità ed efficienza e il comprovato confronto competitivo, tenuto anche conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui art. 26 legge 23 dicembre 1999 n. 488 e art. 58 legge 23 dicembre 2000 n. 388);
- dalla modifica dell'art. 169 riguardante il piano esecutivo di gestione;
- dalla sostituzione delle disposizioni in materia di controllo di gestione di cui agli art. 196, 197, 198 e 198bis da un unico articolo 196 il quale, tra l'altro, prevede che per i comuni al di sotto dei 5 mila ab. e nelle unioni dei comuni il controllo di gestione è affidato al segretario comunale.

Alcune delle disposizioni previste risultano coerenti con le più avanzate esperienze di programmazione strategica e di bilancio realizzate dagli enti locali con particolare riferimento ai principi di trasparenza, responsabilità e corretto ed efficace utilizzo delle risorse e loro valutazione, altre relative, ad esempio, al controllo di regolarità amministrativa e contabile in fase successiva necessitano di ulteriori e maggiori approfondimenti, in quanto elevato è il rischio di appesantire la macchina comunale senza peraltro guadagnare in efficienza e trasparenza.

Più in generale, la materia dei controlli, disciplinata dal Capo X del testo in esame, lascia aperte importanti questioni ancora da approfondire con riferimento alle disposizioni di sistema della legge

42 e del progetto di legge C. 2555 in discussione alla Camera, nonché, in particolare, con la legge 4 marzo 2009, n. 15 di delega al governo in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e del relativo decreto legislativo di attuazione in corso di emanazione, così certamente anche per le altre disposizioni in materia di principi di contabilità, documenti di bilancio e controllo di gestione previste dal testo in esame di modifica di disposizioni del TUEL.

IV. Sullo schema in esame, in conclusione Legautonomie:

- sottolinea il principio generale che l'attuazione della riforma costituzionale dell'ordinamento locale in senso federale deve realizzarsi nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e semplificazione attribuendo ai comuni la generalità delle funzioni amministrative per la cura e lo sviluppo delle comunità amministrate e la piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

- chiede una rapida definizione del quadro normativo dei compiti e delle funzioni amministrative dei comuni, delle città metropolitane, delle province in attuazione degli art. 114, 117 e 118 Cost. al fine di realizzare un compiuto sistema delle autonomie in pieno e leale accordo con gli enti locali, le regioni e lo Stato secondo i principi di autonomia e responsabilità politica e finanziaria di tutti i livelli istituzionali componenti la Repubblica, garantendo altresì l'invarianza della pressione fiscale e la sua graduale riduzione nel prosieguo;

- considera positivamente il ricorso, già nella legge delega, ad una definizione puntuale delle funzioni fondamentali che consente un immediato confronto su di esse, sia nelle sedi di concertazione che in quella parlamentare, senza ulteriori rinvii a successivi decreti delegati;

- rileva che esistano delle ridondanze e sovrapposizioni tra le funzioni fondamentali riferite ai comuni e quelle riferite alle province, mentre manca ogni riferimento alle materie alle quali vanno ricondotte le funzioni degli uni e delle altre.

- ritiene che il nuovo modello istituzionale improntato ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e semplificazione, in ragione della differenziazione di fatto esistente a livello locale tra i comuni, deve prevedere l'obbligatorietà della gestione associata delle funzioni anche fondamentali nei comuni di minor dimensione demografica e di quelli montani che superi l'attuale frammentazione e moltiplicazione di enti associativi. In questo contesto va data altresì risposta ad una specifica soluzione associativa in ambito montano attraverso la conferma delle comunità montane riformate secondo principi di reale montanità, nel rispetto delle prerogative in materia di competenza regionale, come soggetti ai quali attribuire le competenze nella gestione associata dei servizi e delle funzioni dei piccoli comuni, le funzioni di programmazione e pianificazione in ambito sovracomunale e la gestione delle risorse per i territori montani.

- sottolinea che vanno valorizzate, altresì, le finalità generali delle riforme da troppo tempo avviate ma non ancora concluse in materia di razionalizzazione dei centri di spesa della pubblica amministrazione, di riduzione dei costi di funzionamento degli apparati pubblici, di eliminazione delle inefficienze presenti in ambito statale, regionale e locale, di miglioramento della qualità dei servizi attraverso il rafforzamento dei livelli di autonomia e l'innalzamento del grado di responsabilità degli amministratori e responsabili pubblici a tutti i livelli;

- sottolinea che sul progetto di riforma si apra un confronto e un dialogo ampio e approfondito con tutto il sistema delle autonomie in modo da pervenire alla stesura di un testo ampiamente condiviso nei suoi punti qualificanti a livello parlamentare e a livello di conferenza unificata nel confronto con le regioni, le province i comuni e le comunità montane.

- sottolinea che il processo di riassetto dell'amministrazione in senso federale e di riordino istituzionale ai sensi dell'articolo 117.2, lett. p) e dell'articolo 118 della Costituzione debba avvenire garantendo un forte e costante coordinamento fra i livelli istituzionali. In proposito il modello delineato per l'attuazione del federalismo fiscale rappresenta un riferimento valido;
- ritiene, altresì, importante completare la disciplina provvisoria riguardante gli organi delle città metropolitane (*sistema elettorale, organi, funzioni*) di cui all'art. 23 della legge sul federalismo fiscale;
- valuta, in termini generali, in modo positivo l'introduzione del principio di differenziazione funzionale fra i comuni, pur con i necessari approfondimenti anche in relazione alla classe demografica di riferimento (*inferiore a 3 mila ab. oppure inferiore a 5 mila abitanti*), relativamente alle modalità di organizzazione e gestione in forma associata delle funzioni fondamentali;
- valuta positivamente la previsione che la legge regionale, nelle materie rientranti nella competenza concorrente o residuale, individui i bacini ottimali territoriali per l'esercizio in forma associata del complesso di funzioni fondamentali, ma in proposito ritiene necessario individuare le sedi - Consigli Regionali delle autonomie- e le procedure in ordine alle garanzie dell'iter di definizione dei bacini ottimali.

In proposito, Legautonomie osserva che la procedura seguita per la definizione quadro del modello di sostegno alle forme associative realizzata in sede di conferenza unificata e la previsione - concordata con le regioni - di un confronto a livello regionale da realizzare in sede di Consiglio delle autonomie e delle rispettive conferenze regionali ivi istituite, possa costituire un modello adeguato di partecipazione attiva e leale tra livelli istituzionali locali e le regioni.

- valuta positivamente la previsione che le funzioni fondamentali dei comuni e delle province non possono essere esercitate da enti o agenzie statali o regionali, né da enti o agenzie locali di ente locale diverso da quello cui è attribuita la funzione fondamentale, ferma restando la necessità di garantire la massima effettività al processo di riordino e soppressione degli enti in contrasto con tale disposizione.
- non condivide la soppressione degli organi di decentramento comunale così come proposta dall'art. 18 del disegno di legge;
- propone di valorizzare il ruolo e le funzioni e potenziare i servizi a supporto delle attività assembleari a livello conoscitivo e di referto e di demandare all'autonomia statutaria l'istituzione degli istituti di partecipazione a livello decentrato;
- circa la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale e degli altri organismi, ritiene che le relative funzioni, sulla base di un ampio confronto e concertazione nella sede dei Consigli delle autonomie locali, vanno riportate in capo agli enti locali ed il loro esercizio assicurato in ambito associato;
- chiede di confermare le attuali disposizioni previste dall'art. 108 del TUEL in materia di nomina del direttore generale assicurando la più ampia autonomia degli enti locali in materia;
- condivide in via generale le disposizioni riguardanti i principi in materia di programmazione strategica e di bilancio e di controllo interno, ma richiama la necessità di sviluppare un adeguato approfondimento in relazione alla necessità di agevolare l'attività di controllo con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica.

Sullo schema di provvedimento in materia di funzioni e riorganizzazione degli enti locali approvato, in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 luglio 2009, si deve pronunciare la conferenza unificata per l'espressione del parere da parte delle regioni e delle associazioni rappresentative degli enti locali, prima della sua approvazione definitiva da parte del Governo e il conseguente – ci si augura, sollecito avvio dell'iter parlamentare.

Il disegno di legge che si compone di 34 articoli suddivisi in 11 capi ha per oggetto principale l'individuazione e la disciplina delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, in attuazione degli articoli 114.1 e 117.2 lett. p) Cost. e la promozione del loro esercizio associato.

Il provvedimento reca, inoltre, disposizioni di attuazione dell'art. 118 Cost. per il trasferimento delle funzioni amministrative a enti locali e regioni e detta ulteriori disposizioni in materia di:

- razionalizzazione delle province e degli uffici decentrati dello Stato;
- soppressione delle comunità montane e di razionalizzazione e soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, nonché di altri enti e organismi che operano a livello territoriale;
- modifica della composizione delle giunte e dei consigli locali e di modifica delle attribuzioni dei consigli locali;
- definizione di piccoli comuni;
- modifiche inerenti i direttori generali degli enti locali;
- modifica di norme relative ai controlli negli enti locali.

L'articolato prevede, poi, la delega al governo per l'adozione della Carta delle autonomie locali e detta numerose disposizioni di modifica del TUEL. Anche il patto di stabilità è oggetto di apposita previsione (art. 30), senza fare alcun riferimento in proposito alla legge 42 sul federalismo fiscale e al patto di convergenza ivi delineato a regime.

In breve, l'articolato comprende i seguenti capi:

- Capo I - Principi generali (art. 1);
- Capo II - Funzioni fondamentali (artt. 2-7);
- Capo III - Funzioni amministrative degli Enti locali (artt. 8-13);
- Capo IV - Razionalizzazione delle Province e degli uffici decentrati dello Stato (artt.14-15);
- Capo V - Norme di soppressione di enti e organismi (artt. 16-21);
- Capo VI - Organi degli Enti locali (artt. 22-26);
- Capo VII - Norme in materia di piccoli Comuni (artt. 27-29);
- Capo VIII - Patto di stabilità interno (art. 30);
- Capo IX - Direttore generale degli enti locali (art. 31);
- Capo X - Controlli (artt. 32-33);
- Capo XI - Abrogazioni (art. 34).